

N. /2010 C.P.
N. /2010 CRON.
N. /2010
N.



Repubblica italiana

Il Tribunale di Salerno - 3° sezione civile,

in Camera di Consiglio, quale collegio fallimentare, nelle persone dei Magistrati:


Dott. Salvatore Russo	Presidente
Dott. Giorgio Jachia	Giudice Est.
Dott. Maria Elena Del Forno	Giudice

5

pronuncia il seguente:

**DECRETO DI CONCESSIONE DI UN TERMINE
PER APPORTARE INTEGRAZIONI AL PIANO**

(art. 162, primo comma, 1. fall)



1. Svolgimento e motivi

1.1

Il ricorso non può, allo stato, essere accolto perché in contrasto con l'art. 182 ter
 20 laddove con norma imperativa qualifica come non riducibile il credito per IVA ma pare
 opportuno concedere, ai sensi dell'art. 162 l. fall., un secondo termine al proponente
 per rettificare il piano trattandosi di un progetto di effettiva ristrutturazione aziendale
 con recupero di una azienda.

1.2

25 La società ricorrente ha provato di essere in stato di crisi avendo il seguente
 gravissimo sbilancio tra attivo e passivo.

ATTIVITA'

ATTREZZI DA LABORATORIO	€ 20.000,00
ARREDO MOBILI E MACC.UFFICIO	€ 5.000,00
AUTOVEICOLI E AUTOM DA TRASPO	€ 33.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 9.141,28
CASSA	€ 18.657,15
CASSA ASSEGNI	€ 5.403,88
DEPOSITI BANCARI	€ 31.149,62
FORNITARI ACCONTI VERSATI	€ 21.056,35

EFFETTI ATTIVI	€ 14.006,04
EFF E RIC ATTIVE PRESENTATE	€ 9.044,20
EFFETTI C/ANTICIPI PRESENTATI	€ 107.957,65
IRES PER ACCONTI VERSATI	€ 10.455,10
IRAP PER ACCONTI VERSATI	€ 18.764,14
ERARIO CREDITI LIQUIDAZ DIPEND	€ 610,83
INAIL C/ ACCONTO	€ 4.654,57
CREDITI IST. PREVID.LI	€ 5.788,22
CREDITI DIV AGENTI POTENZA	€ 5.233,75
PRESTITI TFR DIPENDENTI	€ 21.687,51
CREDITI VARI V ERARIO ED ENTI	€ 11.832,48
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 470.471,92
CREDITI INSOLUTI DA STORNARE	€ 25.370,07
CLIENTI IN CONTENZ.PRESSO LEGALI	€ 40.744,14
RIMANENZE	€ 14.638,78
TOTALE ATTIVO	€ 904.667,68

30

PASSIVITA'

EQUITALIA RUOLO IMP IVA	€ 1.191.317,20
EQUITALIA SANZ E PP IVA	€ 373.144,98
EQUITALIA INTERESSI IVA	€ 328.139,95
EQUITALI COMP RISCOSSIONE	€ 43.166,89
AG ENTRATE IVA 2007/2010	€ 580.416,02
AG ENTRATE INTER IVA 2007/2010	€ 45.126,00
AG ENTR. PP E SANZ IVA 2007/2010	€ 174.123,00
EQUITALIA IMP. IRES IRPEG	€ 35.125,87
EQUITALIA P.P. + INTER. IMP IRES E IRPEG	€ 59.151,40
EQUITALIA COMP RISC IMP IRES IRPEG	€ 8.055,01
TFR DIPENDENTI IN MOBILITA'	€ 155.884,29
DIPENDENTI IN FORZA POSTERGATO	€
TFM AMMINISTRATORE POSTERGATO	€
DEBITI VERSO BANCHE POSTERGATO	€
ACCONTI RICEV DA CLIENTI	€ 23.552,95
EQUITALIA PER IRAP	€ 48.227,16
EQUITALIA PER PP E INT SU IRAP	€ 48.791,12
INPS SA- RATE MOBILITA, CONTRI E CIG	€ 22.770,81
EQUITALIA PER INPS	€ 3.200,00
EQUITALIA PER 50% SANZ INPS	€ 1.499,17
EQUITALIA PER 50% SANZ INPS	€ 1.499,17
EQUITALIA INTERESSI INPS	€ 6.114,90
EQUITALIA COMP RISC INPS	€ 1.414,52
EQUITALIA PER INAIL	€ 3.881,66
EQUITALIA PER SANZ INAIL	€ 3.095,03
EQUITALI COMP RISC INAIL	€ 295,26
DEB V.SO DIPEND PER TRATTENUTE	€ 1.025,00
EQUITALIA PER CREDITI IMPOSTA	€ 29.438,93
EQUITALIA PER SANZ E INTER CRED IMP.	€ 19.360,69
EQUITALIA PER COMP RISC	€ 382,65
EQUITALIA PER IMP REG E CCGG	€ 156,36
EQUITALIA PER COMP RISC CCGG	€ 42,07
EQUITALIA PER CONTRAVV COD STRADA	€ 6.391,76
EQUITALIA PER TASSA RIFIUTI	€ 4.251,22
EQUITALIA COMP RISC TASSA RIFIUTI	€ 198,63
FORNITORI DI MATERIALE	€ 37.564,10
FORNITORI DI SERVIZI	€ 19.817,22
IMP. PUBBL.COMUNI + EQUITALIA (ALL. RICORSO)	€ 760.800,70
IMP. PUBBL.COMUNI + EQUITALIA PP E INTER	€ 218.493,88
TOTALE PASSIVO	€ 4.275.915,57

0. it

Ha inoltre provato di essere un imprenditore commerciale operante nel settore pubblicitario e quindi il Tribunale deve prendere atto che sussistono il presupposto oggettivo e quello soggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

1.3

Dal punto di vista formale – a seguito delle integrazioni richieste dal Collegio ex art. 162 l. fall - il ricorso è corredato di tutta la documentazione prescritta essendo stati depositati tutti i documenti prescritti dagli articoli 160 e seguenti.

1.4

In particolare di ogni evidenza è il fatto che sia agevole la verifica dell'attestazione che i creditori privilegiati risulterebbero incapienti in ipotetico fallimento atteso lo sbilancio di oltre tre milioni di euro.

Parimenti la relazione in ordine alla veridicità delle scritture contabili risulta del tutto idonea a consentire ai creditori di assumere le proprie determinazioni avendo l'attestatore esaminato le poste attive e passive della società che sono state or ora riprese per consentire anche ai creditori di assumere agevolmente le proprie determinazioni.

Molto più problematico risulta il riscontro del giudizio di fattibilità in quanto si tratta di un piano industriale di continuazione di una attività imprenditoriale a seguito di una totale ristrutturazione del processo produttivo in uno ad una drastica riduzione del numero dei dipendenti.

Nota è la linea interpretativa giurisprudenziale in ordine ai limiti della verifica del riscontro del giudizio di fattibilità ma, in questo caso, senza esorbitare dai confini di un mero riscontro della congruità logico-giuridico del giudizio reso dal professionista, appare appunto doveroso sottolineare che trattasi di un piano che prevede la continuazione dell'impresa per otto anni dopo l'omologazione il che da un lato risulta concretare proprio lo scopo per il quale il legislatore ha riformulato l'istituto del concordato preventivo e dall'altro espone l'attestatore ed il tribunale ad un giudizio che si spinge in ambiti temporali remoti. In quest'ottica può essere dal Tribunale affermato che sussiste l'intrinseca ed estrinseca congruità logico giuridica del giudizio di fattibilità reso dal professionista anche se ovviamente l'arco temporale preso in esame espone necessariamente l'impresa ma più in generale il settore industriale a fattori oggi non ponderabili. In altri termini non compete al Tribunale la verifica del fattore rischio/opportunità che è oggi rimessa ai creditori chiamati in questo caso ad accettare il rischio di ricevere risorse nell'arco di otto anni da un'impresa risanata piuttosto che chiederne l'immediata liquidazione con attribuzione di importi assai inferiori.

1.5

In ordine al piano occorre prendere atto che il medesimo se non fosse in violazione della norma imperativa di cui all'art. 182 ter, , sarebbe per il resto del tutto conforme alle previsioni legali alla condizione che si accettino due specifiche interpretazioni dell'istituto del concordato preventivo.

La prima è quella della libera distribuibilità delle risorse pervenute da terzi volte specificatamente a soddisfare taluni creditori; la seconda è quella della non necessarietà della transazione fiscale in tutti i casi in cui vi è riduzione del credito erariale.

1.6

Temi giuridici tutti ripresi più innanzi dopo aver illustrato il piano proposto dalla resistente laddove si prevede, appunto, che un soggetto terzo si impegni a versare a mezzo otto rate annuali successive l'importo di euro 220.000 impegnandosi a
80 rilasciare adeguata garanzia

Inoltre nel piano si calcola che dal patrimonio aziendale nel corso di otto anni potrà pervenire l'importo di € 1.000.000,00.

1.7

Conseguentemente si prevede la seguente suddivisione dei creditori in classi ed
85 il seguente prospetto di pagamenti.

Classe 1°: Creditori muniti di privilegio generale - pagamento integrale al 100% in questa classe saranno compresi i debiti verso Dipendenti per retribuzioni, il Trattamento di Fine Rapporto, le Rate residue per la collocazione in Mobilità, la cassa integrazione guadagni anticipata, le provvigioni agli agenti di commercio, compensi a professionisti, indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, i debiti verso gli Istituti Previdenziali ed assistenziali e relativi accessori limitatamente al 50% del loro ammontare. IMPORTO RIMBORSATO € 188.260,93 PARI AL 100%
Classe 2°: Creditori muniti di privilegio generale - pagamento al 33,78 %; in questa classe saranno compresi i debiti per le imposte IVA, PENE PECUNIARIE E SOPRATASSE DOVUTE SU IVA, CREDITO DI IMPOSTA, IRPEF, IRES, IRPEG.; IMPORTO RIMBORSATO € 811.739,07 PARI AL 33,78%
Classe 3°: Creditori muniti di privilegio generale - pagamento al 12,36 %; in questa classe saranno compresi i debiti per IRAP, imposte di Pubblicità, Tasse verso gli Enti Locali; IMPORTO RIMBORSATO € 100.000 PARI AL 12,36% (FINANZA ESTERNA)
Classe 4°: Creditori muniti di privilegio generale-speciale, pagamento al 9,08%; in questa classe saranno compresi i debiti per Imposta di Registro, Tasse e CCGG IMPORTO RIMBORSATO € 400 PARI AL 9,08% (FINANZA ESTERNA)
Classe 5°: Creditori Chirografari e Privilegiati insoddisfatti 1.25 %; IMPORTO RIMBORSATO € 39.600,00 (FINANZA ESTERNA)

1.8

Il riscontro del corretto classamento - salvo del credito IVA - "secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei" e del rispetto dell'ordine dei
90 privilegi, temi giuridici di seguito ripresi, emerge dalla disamina dell'elenco dei creditori di seguito riportato.

Creditore	CLASSE 1 100%	CLASSE 2 33,78%	CLASSE 3 12,36%	CLASSE 4 9,08%	CLASSE 5 1,25%
Equitalia Imp. Iva		1.191.317,20			
Equitalia Sanz E Pp Iva		373.144,98			
Equitalia Interessi Iva					328.139,95
Equitalia Comp Riscoss.					43.166,89
Agenzia Entrate Sa - Iva-		580.416,02			
Ag Entrate Sa Interessi Iva					45.126,00

Ag Entrate Sa Sanz E Pp Iva		174.123,00			
Equitalia Imp Ires E Irpeg		55.125,87			
Equitalia Inter E Pp Ires E Irpeg					59.151,40
Equitalia Comp. Ris. Ires Irpeg					8.055,01
T. F. R. Dipendenti In Mobilita'	155.884,29				
Acconti Ric Da Clienti					23.552,95
Equitalia Irap			48.227,16		
Equitalia Inter Pp Su Irap					48.791,12
Inps Sa Ind. Mobilita + Cig+ Contr	22.770,81				
Equitalia Inps Arretrati	3.200,00				
Equitalia 50% Sanz Inps	1.499,17				
Equitalia Interessi Inps					1.499,17
Equitalia Comp Riscos. Inps					6.114,90
Equitalia Inail	3.881,66				1.414,52
Equitalia Per Sanz Inail					3.095,03
Equitalia Comp Riscos					295,26
Deb V/Dipend Per Trattenute	1.025,00				
Equitalia Per Crediti Imposte		29.438,93			
Equitalia Sanz E Inter Su Cred Imp					19.360,69
Equitalia Comp Risc Su Cred Imp					382,65
Equitalia Per Imp Reg E Ccgg			156,36		
Equitalia Per Com. Riscos					42,07
Equitali Per Contravv Cod Strad					6.391,76
Equitalia Tassa Rifiuti Com Sa			4.251,22		
Equitalia Com Risc Tass Rifiuti					198,63
Forn. Vari Di Materiale (All)					37.564,10
Forn. Vari Di Servizi (All)					19.817,22
Imp. Pubb. (Elenco All) Equit+Com.			760.800,70		
Imp Pubb. Pp E Inter. (All) Equit +Co					218.493,88
Totali Per Classi	188.260,93	2.403.566,00	809.027,86	4.407,58	870.653,20
Proposta Da Concordato	188.260,93	811.739,07	100.000,00	400,00	
Privilegiati Insoddisfatti	0	1.591.826,93	709.027,86	4.007,58	2.304.862,37
Totale Chirografari					3.175.515,57
Per I CHIROGRAFARI					39.600,00

95 Infatti, come è agevole notare, nella classe V astrattamente spuria perché inglobante chirografari e privilegiati incapienti vi sono nel caso concreto soltanto crediti erariali sicchè la loro suddivisione in due classi esporrebbe al rilievo della formazione di due classi al posto di una

Per contro, come vedremo, il problema si pone nella seconda classe ma solo in relazione al credito IVA

100 1.9

Conferma di questa linea interpretativa in tema di "nuova finanza" si ha in dottrina ed in giurisprudenza laddove si affronta il tema dell'apporto da parte di un terzo di ulteriori risorse all'impresa in crisi assoggettata alla procedura di concordato

preventivo.

105 Ritiene, infatti, la prevalente dottrina tanto che il divieto di non alterare l'ordine
legale delle cause legittime di prelazione non possa essere interpretato ammettendo che
il creditore di rango inferiore possa essere pagato anche quando quello di rango
superiore non sia stato interamente soddisfatto purché in misura inferiore (in quanto non
compatibile con il tenore letterale della norma) quanto che l'unica eccezione abbia
110 luogo allorché la proposta sia assistita da apporto finanziario di terzi destinato
espressamente al soddisfacimento parziale dei privilegiati di rango inferiore ed al
soddisfacimento parziale dei creditori chirografari.

Controversi, e qui entra un profilo di estrema incertezza nell'applicazione
dell'istituto, sono i criteri utilizzabili per la destinazione della nuova finanza non
115 reimpiegata nell'attività d'impresa.

In relazione alla possibilità di prevedere nel piano la distribuibilità tra i creditori
delle risorse aggiuntive, delle risorse non provenienti dal patrimonio del debitore
emergono tre principali letture:

a) distribuibilità delle risorse esterne senza limite alcuno, anche ai chirografari
120 ed a prescindere dalla percentuale di soddisfacimento prevista per i privilegiati assistiti
da causa di prelazione su bene incapiente (art. 2740 c.c.) (ed indipendentemente dalla
percentuale di soddisfacimento prevista per i privilegiati generali dei quali sia attestata
l'incapienza);

b) distribuibilità delle risorse ulteriori nel rispetto dell'ordine dei privilegi con
125 conseguente attribuibilità di importi ai chirografari solo in caso di integrale pagamento
di tutti i privilegiati;

c) distribuibilità della nuova finanza liberamente rispettando però il limite della
percentuale di soddisfacimento prevista per i privilegiati incapienti;
esemplificativamente qualora i privilegiati siano soddisfatti con il patrimonio aziendale
130 al 60 % la nuova finanza potrebbe essere distribuita tra i chirografari ma senza attribuire
ad essi una soddisfazione superiore a quella dei privilegiati. In tale ottica si ritiene del
tutto irrilevante la provenienza delle risorse ulteriori dal patrimonio di un terzo e non dal
patrimonio dell'impresa in crisi.

Prevale in letteratura la tesi che la responsabilità patrimoniale riguarda
135 esclusivamente il patrimonio del debitore e che le risorse aggiuntive siano estranee alle
obbligazioni assunte dall'imprenditore.

In quest'ottica impedire il pagamento dei chirografari in caso di pagamento
parziale dei privilegiati incapienti potrebbe essere considerato come un indebito limite
all'autonomia privata nei concordati (e preventivo e fallimentare).

140 Secondo la lettura qui accolta qualora il pagamento sia compiuto con risorse
esterne all'impresa proponente l'ordine dei privilegi non dovrebbe avere alcuna
rilevanza sia perché su tali beni aggiuntivi non vi è alcuna prelazione sia perché oggi il
credito privilegiato incapiente è equiparato a quello chirografario.

1.10

145 Va ora ricordato che un primo orientamento afferma che nell'ambito del
concordato preventivo, la presentazione dell'istanza di transazione fiscale è
indispensabile perché l'Erario possa partecipare al meccanismo del voto, accettando una
falcidia del proprio credito, fermo restando l'obbligo del pagamento integrale del credito
relativo all'IVA e delle ritenute operate e non versate (mentre sarebbe ammesso tanto il
150 loro pagamento dilazionato quanto la falcidia degli accessori, sanzioni ed interessi).

In una seconda linea prospettica si afferma che la transazione fiscale non è indispensabile per procedere alla falcidia del credito erariale.

Di conseguenza, secondo questa linea interpretativa qui accolta dal collegio, il credito erariale può essere degradato in alternativa, sia mediante il ricorso alla transazione fiscale, con i limiti previsti dall'art. 182 ter l.fall., con particolare riguardo all'intangibilità dei debiti dovuti a titolo di I.V.A., ma con gli effetti favorevoli, derivanti dall'applicazione della predetta normativa, della definitiva quantificazione della propria esposizione con il fisco e della cessazione delle eventuali liti tributarie; sia mediante la predisposizione di un concordato c.d. puro, ossia privo del riferimento alla transazione fiscale, in ragione dell'autonomia dei due istituti.

1.11

Quel che in giurisprudenza (cfr. Trib. Roma 16 dicembre 2009 in il caso.it) non è controverso è la possibilità di includere nella falcidia anche i debiti erariali dovuti a titolo di I.V.A. (ed ora anche di ritenute). In giurisprudenza si afferma invece l'intangibilità dei debiti erariali dovuti a titolo di I.V.A. (ed ora anche di ritenute) perché le norme che prevedono l'intangibilità di tali crediti iperprotetti sono norme eccezionali deroganti al sistema dei privilegi.

Va riletta parte della motivazione di questa decisione "L'articolo 182 ter legge fallimentare fissa le regole imperative (costituenti altrettanti presupposti di ammissibilità della procedura) del trattamento dei crediti fiscali, previdenziali ed assistenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei concordati, stabilendo le condizioni che possono essere offerte per detti crediti, la procedura di transazione da seguire per raggiungere il previo accordo su tale trattamento nonché la regola fondamentale e finale secondo la quale, all'esito della transazione fiscale (e contributiva), il creditore fa valere in concordato le proprie determinazioni tramite l'esercizio del voto, di modo che la transazione si pone come momento procedurale costitutivo della più ampia procedura di concordato."

Il primo comma dell'art. 182 ter legge fallimentare, in tema di condizioni dell'offerta concordataria, stabilisce i limiti di autonomia negoziale con riguardo al trattamento del credito fiscale, previdenziale e assistenziale, limiti che concernono sia l'offerta concordataria, sia lo spazio determinativo della p.a., la quale mai potrebbe acconsentire a proposte irrispettose dei limiti conformativi di tali crediti.

Va poi ricordato che la regola contenuta nell'art. 182 ter legge fallimentare che impone il pagamento integrale del credito IVA ha natura eccezionale, per cui la sua applicazione non comporta necessariamente che la proposta di concordato preveda il pagamento integrale di tutti gli altri crediti assistiti da privilegio poziore.

1.12

Da ultimo va annotato che il P.M. in sede, il quale aveva presentato ricorso di fallimento, è stato ritualmente avvisato ed ha ritenuto di comunicare di non dover esprimere un parere non essendo più prescritto dalla legge. In merito va solo menzionato che in dottrina ed in giurisprudenza si evidenzia l'importanza di un ruolo attivo del P.M. nel concordato preventivo - da svolgere ai sensi degli artt. 161, 162 e 173 l. fall. - senza però dimenticare che egli non è più titolare di un intervento obbligatorio ma di un mero intervento facoltativo in quanto destinatario della comunicazione della domanda sicchè ha la facoltà ma non l'obbligo di esprimere pareri in ordine alla proposta.

1.13

Tutto ciò, come già detto nel primo paragrafo, induce il collegio a chiedere al
proponente di valutare se rettificare il piano.

200

P.Q.M.

Letto l'articolo 162 legge fallimentare laddove prevede che il Tribunale possa
concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti:

205


**1) fissa l'udienza avanti al giudice relatore per il giorno 14 dicembre ore
9.00 invitando il debitore ricorrente;**

2) dispone che il ricorrente depositi entro il giorno dell'udienza – anche su
supporto informatico – un nuovo piano nel quale riformuli la suddivisione dei creditori
correggendo la posizione del credito IVA;

210

3) si comunichi al PM

4) si comunichi al ricorrente



215

Il Giudice Estensore
Dr. Giorgio Jachia

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 9.11.10

Il Presidente
Dottor Salvatore Russo

CASO.it